

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni

Incendio, Scoppio, Mutui

Ed. 1/COM

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**, comprensive di glossario.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Incendio, Scoppio, Mutui è una soluzione assicurativa che tutela l'immobile ipotecato a fronte di un mutuo ipotecario e che sia destinato ad uso civile, commerciale, ufficio, studio professionale oppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione. Il prodotto offre la possibilità di tutelarti dai rischi incendio e scoppio, ricorso terzi, eventi atmosferici e sociopolitici e fenomeno elettrico.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere in base alle tue esigenze assicurative, di tutelarti scegliendo uno dei pacchetti proposti:

- a. Pacchetto Global One (Incendio Fabbriato e Ricorso Terzi)
- b. Pacchetto Global Premium (Incendio Fabbriato, Ricorso Terzi, Eventi Atmosferici e Eventi Socio-Politici)
- c. Pacchetto Global Top (Incendio Fabbriato, Ricorso Terzi, Eventi Atmosferici, Eventi Socio-Politici e Fenomeno Elettrico)

✓ **Incendio Fabbriato:** la garanzia prevede la copertura dei danni al fabbricato assicurato direttamente provocati da incendio, scoppio, fulmine, implosione ed esplosione, caduta di aeromobili o meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali e loro parti.

La copertura assicurativa è estesa a:

- **Spese di Demolizione e sgombero e trasporto in discarica:** sono indennizzate le spese di demolizione, sgombero, trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del Sinistro;

- **Rimpiazzo del combustibile:** sono indennizzate le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicurato.

Altre Garanzie:

✓ **Ricorso terzi da incendio:** vengono indennizzati i danni a cose di terzi causati da sinistro indennizzabile a termini di polizza, di cui tu sia civilmente responsabile.

Eventi atmosferici: vengono indennizzati i danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, caduta di alberi abbattuti dal vento o trasportati da questo.

Eventi sociopolitici: vengono indennizzati i danni causati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, di terzi e atti di sabotaggio.

Fenomeno elettrico: vengono indennizzati i danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici che colpiscono gli impianti, le apparecchiature e i circuiti elettrici o elettronici di pertinenza del fabbricato assicurato.

MASSIMALI (annui)

Incendio Fabbriato: € 1.000.000

I limiti delle somme assicurate delle garanzie aggiuntive sono indicati nel Modulo di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

L'immobile:

- ✗ destinato ad attività diversa rispetto a quella assicurata;
- ✗ che non abbia strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- ✗ che abbia pareti esterne e copertura del tetto in materiali combustibili per più del 20% delle superfici.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni:

- ! provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e non, invasione;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, Terremoto, Inondazioni, Alluvioni;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di Allagamento, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree e penetrazione di acqua marina;
- ! Conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- ! Da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- ! Derivanti da crollo o collasso dei fabbricati;
- ! Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! Indiretti in genere e le perdite di mercato;
- ! Da fenomeni elettrici, salvo che venga acquistato il pacchetto Global Top;
- ! Direttamente o indirettamente causati da o derivati da o in occasione di inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica;
- ! Subiti da mosaici, affreschi e statue aventi valore artistico.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è operante per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
 - comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.
- In caso di sinistro, devi:
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
 - consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
 - attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario alla stipula del contratto, tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30,00).

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata poliennale.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le garanzie cessano alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario che invii lettera raccomandata di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'lvass al n. 014

Assicurazione Incendio e Altri Danni ai Beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: **Global Assistance S.p.A.**

Prodotto: **Incendio, Scoppio, Mutui – Ed. 1/COM**

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: **10/04/2024**



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI);

tel. 02.4333501;

sito internet: www.globalassistance.it;

e-mail: global.assistance@globalassistance.it;

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 014).

È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.

Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993

Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.

Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta al 31/12/2022 a 16,5 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 11,5 milioni di euro.

Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link:

<http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>.

L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari a 323,26% al 31/12/2022, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (14,16 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (4,38 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni indicate nel Dip Danni si precisa quanto segue:

In tutti i pacchetti sono presenti le garanzie Incendio Fabbriato e Ricorso Terzi da Incendio. Tali garanzie costituiscono il pacchetto **Global One**.

Incendio Fabbriato: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al Fabbriato assicurato provocati da:

- onda sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti (esclusi gli ordigni esplosivi),

- urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso,

- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;

- sviluppo di fumi, gas, vapori determinati dagli eventi che seguono:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche al servizio del fabbricato, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi;

- fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parti del bene assicurato purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente;

- danni cagionati da parte delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'Incendio ai sensi dell'art.1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile.

I danni coperti dalla garanzia Incendio Fabbriato sono indennizzati anche se causati da Colpa Grave:

- del Contraente, dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi;

- delle persone di cui il Contraente /l'Assicurato debba rispondere;

- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Nel caso in cui il Fabbriato assicurato occupi solo una porzione dell'Immobile, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

Le coperture di questa garanzia possono essere prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.) o a Valore Intero (V.I.).

-Ricorso Terzi da Incendio:

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi in seguito a incendio, esplosione o scoppio del fabbricato assicurato.

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali ed alle somme assicurate e ove selezionabili, entro i limiti di indennizzo, concordati con il Contraente.

QUALI OPZIONI / PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILI ATTIVARE?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti sul DIP.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**Garanzie
aggiuntive**

A fronte di una maggiorazione tariffaria, è possibile incrementare la copertura prevista dal Pacchetto Global One acquistando i pacchetti:

- **Global Premium** (che, in aggiunta alle garanzie presenti nel pacchetto Global One comprende anche garanzie Eventi Atmosferici e Eventi Socio-Politici);
- **Global Top** (che, in aggiunta alle garanzie presenti nel pacchetto Global Premium, comprende anche la garanzia Fenomeno elettrico)

- Eventi atmosferici:

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da:

- uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine, trombe d'aria;
- caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- bagnamento che si verificasse all'interno del fabbricato e al contenuto, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- Sovraccarico di neve sul tetto che provochi il crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti del Fabbricato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali;
- Gelo.

- Eventi sociopolitici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'assicurazione opera anche per i danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

- Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati (ed a macchinari ed apparecchi, qualora sia assicurato anche il contenuto) dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.


**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che:


*La garanzia **Eventi Atmosferici** non comprende i danni causati da:*


- fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;*
- umidità e stillicidio;*
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;*
- subiti da:*
- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;*
- contenuto all'aperto;*

	<p>- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;</p> <p>- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminie, camini, insegne e installazioni esterne similari;</p> <p>- serbatoi e impianti in genere all'aperto;</p> <p>- pannelli solari e fotovoltaici.</p> <p>- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.</p> <p>In riferimento al "Sovraccarico neve", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto; - fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia influente ai fini della garanzia; - capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. <p>La garanzia Eventi Sociopolitici non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni; - di fenomeno elettrico; - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; - dovuti ad atti di terrorismo <p>La garanzia Fenomeno Elettrico esclude i danni dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usura, - corrosione, - difetti di materiale o di fabbricazione, - Inadeguata o carente manutenzione.
--	---


 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che:</p> <p>✗ non sono considerati terzi ai fini della garanzia aggiuntiva "Ricorso Terzi da incendio" i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato; • il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente; • il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede; • le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime; • altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 	
Franchigie/ Scoperti/	<p>Di seguito vengono indicate le sole garanzie/eventi che presentano Scoperti e/o Franchigie:</p> <p>- <u>Eventi Atmosferici</u>: franchigia pari a € 200 x sinistro</p> <p>- <u>Eventi Sociopolitici</u>: franchigia pari a € 200 x sinistro</p> <p>- <u>Fenomeno Elettrico</u>: franchigia pari a € 100 x sinistro</p>
Limitazioni	<p>- <u>Incendio Fabbricato</u>: Non previste</p> <p>- <u>Ricorso Terzi da Incendio</u>: interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi € 10.000</p>

Rivalse	<p><u>- Eventi Atmosferici: Danni da sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici;</u></p> <p><u>- Eventi Sociopolitici:</u> Non previste</p> <p><u>- Fenomeno Elettrico:</u> € 2.500</p> <p>Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, gli ospiti dell'Assicurato, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.</p>
----------------	--


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile);</p> <p>b) salvaguardare i beni rimasti;</p> <p>c) darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ed inviare successivamente denuncia scritta;</p> <p>d) denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore da quando il sinistro è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e/o altro evento di sospetta origine dolosa e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</p> <p>e) darne avviso a ciascun assicuratore, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori;</p> <p>f) (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.</p> <p>A valere per tutte le sezioni, l'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>La Compagnia presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il Premio dovuto, unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal Contraente in fase di sottoscrizione delle Polizza, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Compagnia.</p> <p>Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p>


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che i premi relativi al presente contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuali; - sono inclusivi di imposte.

Rimborso	<p>In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, l'Assicurazione cessa anticipatamente e l'Assicuratore restituisce al Contraente il rateo di Premio unico pagato e non goduto.</p> <p>In alternativa a quanto sopra, il Contraente ha comunque la facoltà di chiedere all'Assicuratore la permanenza in vigore della garanzia per la durata originariamente stabilita. In tale caso non si procede a rimborso di rateo di Premio.</p> <p>Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.</p> <p>In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore mette a disposizione del Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.</p> <p>Per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio è facoltà del Contraente recedere dal contratto, fermo il consenso scritto della Banca, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.</p> <p>Inoltre, Il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo di assicurazione non goduto:</p> <p>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso di acquisto dei pacchetti Premium e Top (se indicati nel Modulo di Polizza) e, la Compagnia si riserva la facoltà di rescindere dalla singola copertura, con effetto dalla prima annualità assicurativa successiva. In tal caso, la Compagnia provvederà a rimborsare la quota parte di premio, corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative versate.</p>
-----------------	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella rubrica "Quando comincia la copertura e quando finisce?"
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella rubrica "Quando comincia la copertura e quando finisce?"

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto dal presente contratto
Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzione.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è destinato ai Clienti del Distributore che contraggono un contratto di mutuo immobiliare e a cui sia richiesta copertura assicurativa di durata pari al mutuo e che abbiano, quindi stipulato la copertura assicurativa pagando il relativo premio.	

 Quali costi devo sostenere?	
In aggiunta alle imposte sui premi assicurativi, sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 44,19% del premio imponibile.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti".</p> <p>Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'Ivass (Info su: www.ivass.it).</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>- <u>Liti Transfrontaliere</u>: per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</i>

AVVERTENZE:

<p>PER QUESTO CONTRATTO E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'IMPRESA (WWW.GLOBALASSISTANCE.IT) UN'AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), ALLA QUALE E' POSSIBILE ACCEDERE TRAMITE CREDENZIALI DA RICHIEDERE ALL'IMPRESA STESSA. PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>
--

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“INCENDIO, SCOPPIO, MUTUI”

Ed. 1/COM

Data ultimo aggiornamento 10/04/2024

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari



GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI S.p.A. a Socio Unico
Capitale Sociale: Euro 5.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Registro Imprese di Milano n. 10086540159

Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Diaz, 6 - 20123 Milano
Telefono 02.433350.1 - Telefax 02.433350.20
Indirizzo PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Sito internet: www.globalassistance.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M. del 2/8/93 n. 19619 (G.U. 7/8/93 n. 184).
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Ri.Fin S.r.l., iscritta all'Albo
dei gruppi assicurativi presso l'Inas al n. 014

Sommario

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	4
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE	9
Art. 1 – DECORRENZA, DURATA DELL’ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO	9
Art. 2 – DIRITTO DI RECESSO	9
Art. 3 – ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE O SURROGA DEL MUTUO	9
Art. 4 – FORO COMPETENTE	9
Art. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
Art. 6 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	10
Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	10
Art. 8 – ONERI FISCALI	10
Art. 9 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	10
Art. 10 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ	10
Art. 11 – RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	11
Art. 12 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	11
Art. 13 – VINCOLO-IPOTECA.....	11
Art. 14 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO	11
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	12
Art. 15 – LE GARANZIE – OFFERTA ASSICURATIVA	12
Art. 16 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO FABBRICATO	12
Art. 17 - COLPA GRAVE.....	12
Art. 18 – QUOTA DI PARTI COMUNI.....	12
Art. 19 – FORMA DI ASSICURAZIONE: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO / VALORE INTERO.....	12
Art.20 – ESTENSIONI INCLUSIVE	13
Art. 21 –ALTRE GARANZIE.....	13

Art. 22 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI	14
Art. 23 – ESCLUSIONI.....	15
CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	17
Art. 24 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA.....	17
Art. 25 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO	20
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	21

DEFINIZIONI - GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Set Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ACCIDENTALE	Improvviso, casuale e imprevedibile.
ANNO	Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
ASSICURATO	La persona giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CASO ASSICURATIVO	Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè, la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
COLPA GRAVE	Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.
COLPO DI ARIETE	Fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato, oppure quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
COMPAGNIA	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
CONTRAENTE	Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e di altri e si impegna al versamento dei premi alla <i>Compagnia</i> .
CONTRATTO	Documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
CONTROPARTE	La parte avversaria in una controversia.
CONTROPARTE	La parte avversaria in una controversia.
COPERTURA	Il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti.
DANNO INDIRECTO	Le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivante.
DANNO LIQUIDABILE	Il danno accertato e indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e risarcimento.

DANNO MATERIALE E DIRETTO	Il danno accidentale subito dal bene assicurato, derivante dall'azione diretta dell'evento garantito.
DISDETTA	Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
DURATA	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
ESPLODENTI	Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> • A contatto con aria o acqua in condizioni normali danno luogo a esplosione; • Per azione meccanica o termica esplodono. Sono inclusi materiali, sostanze e oggetti considerati ed elencati nel (allegato A, art. 83 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni).
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	L'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia che costringa qualcuno a fare od omettere qualche cosa. L'estorsione si distingue dalla rapina in quanto la vittima dell'azione intimidatrice è costretta essa stessa a consegnare la cosa (art. 629 del Codice Penale).
EVENTO	Accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
FABBRICATO	L'intera costruzione edile o porzione di essa di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, sita nell'ubicazione riportata in polizza e adibita all' <i>attività</i> esercitata, comprese: <ul style="list-style-type: none"> • tutte le opere murarie e di finitura (quali moquette, tappezzerie, tinteggiature e rivestimenti in genere); • serramenti; • opere di fondazione o interrate; • tutte le pertinenze quali: <ul style="list-style-type: none"> - cancelli, fognature, pannelli solari termici o fotovoltaici fissati al fabbricato, pavimentazioni esterne, recinzioni, strade interne, tettoie e pensiline non amovibili costituite prevalentemente in materiale incombustibile; • impianti al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione quali: <ul style="list-style-type: none"> - elettrici, elettronici, di allarme, idrici, igienici e sanitari, termici; - di condizionamento, di estinzione, di illuminazione, di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, di riscaldamento, di segnalazione e comunicazione; - ascensori, montacarichi, scale mobili; • mosaici, affreschi e statue, se privi di valore artistico. Sono compresi locali di servizio separati quali: depositi, magazzini, cantine e soffitte, autorimesse e box anche in corpi separati, purché situati nell'ubicazione indicata in polizza. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere sopra elencate per le rispettive quote spettanti, anche se parte di un condominio.
FENOMENO ELETTRICO	L'effetto di sovratensione o sovracorrente da qualunque causa provocati.
FISSI ED INFISSI	Manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
FRANCHIGIA	L'importo che rimane a carico dell'Assicurato. La franchigia può essere espressa in valore monetario, in percentuale sulla somma assicurata o in numero di giorni. La franchigia si sottrae dal <i>danno liquidabile</i> .

FURTO	L'appropriazione di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).
IMPLOSIONE	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi implosione.
INCENDIO	La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI	Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno.
INDENNIZZO	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , limiti di indennizzo, al <i>danno liquidabile</i> . Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'Assicurato a seguito di sinistro.
INTERMEDIARIO/ DISTRIBUTORE	La persona fisica o la società, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o da un dipendente della stessa, e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa (art.1 Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche).
MASSIMALE	L'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la <i>Compagnia</i> .
MODULO DI POLIZZA	Documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, i dati identificativi dell'immobile assicurato, il Valore assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, <i>Premio</i>).
MULTA	Pena pecuniaria prevista per i delitti.
PARTI	Il Contraente e la <i>Compagnia</i> .
PARTITA	L'insieme dei beni assicurati con un'unica somma assicurata indicata in polizza, rientranti nelle definizioni di fabbricato, apparecchiature elettroniche.
PERITO	L'esperto incaricato da una delle parti (consulente tecnico di parte - C.T.P.) o dal giudice (consulente tecnico d'ufficio - C.T.U.) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla <i>Compagnia</i> per l'assicurazione.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di garanzia in base alla quale l' <i>Assicurazione</i> è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei " <i>Beni assicurati</i> " esistenti al momento del <i>Sinistro</i> e senza l'applicazione della " <i>Regola Proporzionale</i> " ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA	L'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona (art. 628 del Codice Penale).
RECESSO	Manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.
REGOLA PROPORZIONALE	L'indennizzo viene ridotto in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato risulti, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza (art. 1907 del Codice Civile).
RESIDENZA	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale, come risulta da certificato anagrafico.
RISARCIMENTO	L'importo dovuto dalla <i>Compagnia</i> a seguito di danno causato a terzi dall'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO	L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del <i>danno liquidabile</i> e che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccessiva pressione interna. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerarsi scoppio.
SECONDO RISCHIO	La copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza ad altra assicurazione e operante a partire dal limite previsto da quest'ultima.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOLAI	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del <i>fabbricato</i> , escluse le pavimentazioni di finitura.
SOMMA ASSICURATA	L'importo indicato in polizza che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> .
STILLICIDIO	Il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.
TERRITORIO ITALIANO	Il territorio della Repubblica Italiana.
TETTO	Il complesso degli elementi destinati a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura; sono compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
TRABOCCAMENTO	La fuoriuscita di liquidi non dovuta a occlusione, causata da incapacità degli impianti al servizio del fabbricato a smaltire l'acqua piovana.
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

TUBAZIONI	L'insieme dei tubi o condutture per il convogliamento e il trasporto dei fluidi.
UNICO EVENTO	L'insieme di tutti i sinistri derivanti direttamente da un'unica causa (ovvero l'accadimento che provoca direttamente i sinistri, o, nel caso in cui i sinistri siano riconducibili a più accadimenti successivi collegati tra loro, quello che abbia dato origine a tale sequenza), accaduti nello stesso lasso di tempo e nella stessa area.
UNICO SINISTRO	Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO	<p>Questa definizione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato (o porzione di fabbricato) assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area (terreno); ❖ per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali; ❖ per le merci finite o in lavorazione: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo. <p>Nel caso in cui le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il loro valore viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese; • la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
VALORE ALLO STATO D'USO	Il criterio di valutazione del danno in base al quale il valore dei beni assicurati è determinato stimando le spese necessarie alla sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, stato di conservazione e manutenzione, ubicazione, tipo, qualità, funzionalità, rendimento ed ogni altra circostanza rilevante.
VALORE INTERO	Forma di garanzia in base alla quale l'Assicurazione è prestata in cui il valore assicurato dei beni assicurati devono corrispondere al valore reale dei beni che sono stati assicurati; in caso di sottoassicurazione verrà applicata la "Regola Proporzionale" ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
VALORI	<ul style="list-style-type: none"> • Denaro, titoli di credito e di pegno e in generale qualsiasi carta rappresentante un valore; • buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporti; • valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
VERTENZA	Il conflitto di pretese tra Assicurato e Controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

AVVERTENZA: Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 209/05, le clausole che indicano scadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state indicate con il carattere grafico in grassetto.

I termini che seguono, indicati con il carattere grafico in corsivo, trovano la loro definizione nel Glossario.

Premessa

La presente Polizza è riservata ai Clienti del Distributore che contraggono un contratto di mutuo immobiliare e a cui sia richiesta copertura assicurativa di durata pari al mutuo e che abbiano stipulato la copertura assicurativa pagando il relativo premio.

Art. 1 – DECORRENZA, DURATA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 1.1 – Decorrenza

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* ed il pagamento del *Premio*.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Art. 1.2 – Durata

L'Assicurazione ha durata pari alla durata del *Mutuo* senza tacito rinnovo, **con il massimo di 40 anni** dal giorno di erogazione del *Mutuo*; pertanto, la validità del contratto cessa alle **ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in *Polizza***, senza alcun obbligo di disdetta.

Art. 1.3 – Pagamento del premio

Il *Premio* deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto.

I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (**per importi superiori ad € 30,00**).

Il *Contraente* è tenuto a versare il *Premio* alle scadenze pattuite.

Il *Premio* è pagato in via anticipata in un'unica soluzione ed è stabilito per un periodo assicurativo pari alla durata del *Mutuo* ed inoltre è interamente dovuto.

Se il *Contraente* non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle **ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso**, ferme le successive scadenze e il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile.

Decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento arretrato senza che il *Contraente* abbia provveduto al pagamento stesso e la *Compagnia* non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risolto di diritto (art. 1901 Codice Civile).

Il *Premio* viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa.

Art. 2 – DIRITTO DI RECESSO

Il diritto al **recesso** può essere esercitato nei seguenti casi:

- 1) da parte del *Contraente*: non previsto se non nel caso disciplinato all'Art.3 che segue;
- 2) da parte della *Compagnia*: in caso di acquisto dei pacchetti Premium e Top e, se indicati nel *Modulo di Polizza*, la *Compagnia* si riserva la facoltà di rescindere dalla singola copertura, con effetto dalla prima annualità assicurativa successiva alla decorrenza della Polizza, in tal caso la *Compagnia* provvederà a rimborsare la quota parte di premio, corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative versate.

Art. 3 – ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE O SURROGA DEL MUTUO

Nei casi di estinzione anticipata o surroga del mutuo, l'Assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle **ore 24 dal giorno in cui viene fatta tale operazione**.

In tale caso la *Società* provvederà a rimborsare la parte di *Premio* a decorrere dal giorno di estinzione anticipata o surroga, al netto delle imposte assicurative versate.

Il *Contraente* avrà tuttavia la facoltà di proseguire l'Assicurazione per la durata residua, alle condizioni originariamente pattuite, a condizione che ne dia esplicita comunicazione al momento dell'estinzione del mutuo o del trasferimento (surroga) dello stesso.

Nei casi di **estinzione anticipata parziale** del mutuo l'Assicurazione resta in vigore fino alla sua scadenza originaria e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originariamente pattuite.

Art. 4 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie nascenti dal contratto il Foro di competenza è il Foro dove ha sede la direzione della *Compagnia*.

Art. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare, in sede di stipula della presente Assicurazione, l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti le cose assicurate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e deve richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Art. 6.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'Assicurazione e determina il *Premio* dovuto unicamente in base alle dichiarazioni, rese dal *Contraente* in fase di sottoscrizione delle *Polizze*, sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della *Compagnia*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* e la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 6.2 – Aggravamento del rischio

Il *Contraente* deve dare **immediata comunicazione** scritta alla *Compagnia*, mediante raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'intermediario che ha in gestione il contratto, **di ogni aggravamento del rischio**.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Compagnia* e dal *Contraente*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 6.3 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, il *Contraente* deve dare **immediata comunicazione** scritta alla *Compagnia* mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anche per il tramite dell'*intermediario* che ha in gestione il contratto.

La *Compagnia* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile.

In tale caso la *Compagnia* rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali in genere, attuali e futuri, quali ad esempio spese di bollo, tasse, imposte e contributi, dipendenti dal presente *Contratto* e nella misura determinata dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 9 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La *Compagnia* ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate. Il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 10 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente *Polizza* può assicurare esclusivamente:

- i **Singoli Clienti del Distributore** che rispondano ai requisiti di seguito evidenziati:
 - siano persone fisiche o persone giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - contraggono un contratto di mutuo immobiliare a cui sia richiesta una copertura assicurativa di durata pari al mutuo;
- i **Fabbricati** sul quale sia iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo adibito a:
 - Civile abitazione o sua pertinenza
 - Ufficio/studio professionale o sua pertinenza
 - Uso commercialeOppure vuoto o in corso di costruzione/ristrutturazione.

Inoltre, ai fini dell'assicurabilità occorre che i fabbricati da assicurare abbiano le seguenti caratteristiche:

- Il Fabbricato deve essere ubicato sul territorio della Repubblica Italiana

- Il Fabbricato deve essere interamente costruito, in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione
- L'intera costruzione edile contenente il Fabbricato assicurato sia adibita per almeno **2/3 della superficie complessiva dei piani** ad abitazioni, uffici e studi professionali
- Nell'intera costruzione edile contenente il Fabbricato assicurato non siano presenti industrie, cinema, teatri, discoteche, esercizi commerciali e/o depositi di superficie maggiore **di 1.000 mq**;
- Le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato e dell'intera costruzione che lo contiene rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - o **Interamente Incombustibile**: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, Solai, pareti esterne, armatura e copertura del Tetto in materiali Incombustibili. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;
 - o **Parzialmente combustibile**: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili **per almeno 2/3 delle relative superfici** (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l'impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;
 - o **Bioedilizia**: corpo principale e relative Dipendenze e/o Pertinenze costruiti con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti tempo per tempo e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una classe di resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, Solai, armature e coperture del Tetto pari ad almeno REI 60 (o altra classe o indice equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.

In deroga a quanto precedentemente indicato, sono assicurabili anche i Fabbricati in corso di costruzione, soltanto per la garanzia Incendio del Fabbricato, con l'indicazione dell'intera metratura prevista dal progetto.

Art. 11 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, la *Compagnia* rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Cod. Civ. verso: le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere, gli ospiti dell'*Assicurato*, collaboratori domestici, gli inquilini con regolare contratto d'affitto, i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.

Art. 12 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che:

- aumenta dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- sottrae;
- occulta;
- manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- modifica o altera le tracce o i residui del sinistro;
- aggrava, altera gli indizi del reato;

perde il diritto all'*indennizzo*.

Art. 13 – VINCOLO-IPOTECA

L'*Assicurazione* è vincolata a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento in relazione al contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile assicurato; in caso di sinistro la *Compagnia* liquiderà l'Ente vincolatario, secondo quanto disposto dall'Art. 2742 del Cod. Civile, fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquiderà direttamente l'*Assicurato* fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

La *Compagnia* si obbliga a non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso dell'Ente Vincolatario.

Art. 14 – CLAUSOLA BROKER/GESTIONE DEL CONTRATTO

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di Polizza, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del *contratto*. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.

COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 15 – LE GARANZIE – OFFERTA ASSICURATIVA

La polizza prevede l'offerta di pacchetti alternativi di garanzie crescenti a scelta dell'Assicurato come indicate nel *Modulo di Polizza* e quindi comprensivi delle garanzie di cui sotto per ogni pacchetto:

PARTITA/ PACCHETTO	GLOBAL ONE	GLOBAL PREMIUM	GLOBAL TOP
INCENDIO FABBRICATO	SI	SI	SI
RICORSO TERZI	SI	SI	SI
EVENTI ATMOSFERICI	NO	SI	SI
EVENTI SOCIO-POLITICI	NO	SI	SI
FENOMENO ELETTRICO	NO	NO	SI

INCENDIO FABBRICATO

Art. 16 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO FABBRICATO

La *Compagnia* si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli, a corrispondere un indennizzo all'Assicurato in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze sui quali esista un'ipoteca a favore dell'Ente che ha erogato il Finanziamento, a garanzia del contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'Assicurato.

Art. 16.1 – Eventi compresi

La *Compagnia*, sino alla concorrenza della somma assicurata, e con i limiti e le franchigie indicati in polizza, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato causati da:

- Incendio;
- Esplosione, *Implosione* e *Scoppio* (non determinati da ordigni esplosivi);
- Fulmine (eccetto i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano tra i “Fenomeni elettrici” per i quali deve essere operante la specifica garanzia).
- Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate (esclusi gli ordigni esplosivi);
- Onda sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- Sviluppo di fumi, gas, vapori determinati dagli eventi che seguono (purché conseguenti agli eventi assicurati, che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure, beni inerenti quest'ultimo, posti nell'ambito di 20 metri da esso):
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del bene assicurato, purché detti impianti siano collegati a camini realizzati conformemente alla normativa vigente.
- Danni cagionati per ordine delle Autorità e quelli causati dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'Incendio ai sensi dell'art. 1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile.

Art. 17 - COLPA GRAVE

I danni coperti dalla presente garanzia vengono indennizzati anche se causati da *Colpa Grave*:

- del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui il Contraente/ l'Assicurato debba rispondere;
- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 18 – QUOTA DI PARTI COMUNI

Nel caso in cui il *Fabbricato* assicurato occupi solo una porzione dell'immobile, la garanzia si estende anche alla quota di parti comuni di proprietà dell'Assicurato.

Art. 19 – FORMA DI ASSICURAZIONE: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO / VALORE INTERO

L'Assicurazione può essere prestata in una delle seguenti Forma di Assicurazione:

- **"Primo Rischio Assoluto"**, ovvero sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata in polizza (da intendersi quale valore assicurato annuo) senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile;
- **"Valore Intero"**, cioè con applicazione dell'eventuale riduzione proporzionale, nei casi previsti dall'Art.1907 del Codice Civile, che troverà applicazione qualora il Valore al momento del *Sinistro* ecceda la *Somma Assicurata* indicata in *Polizza* aumentata del **15%**.

Art.20 – ESTENSIONI INCLUSIVE

La *Compagnia* in seguito ad un *Sinistro* indennizzabile in base agli eventi assicurati, provvede al rimborso, **nei limiti di Indennizzo indicati di seguito nella tabella riepilogativa (Art. 22), delle spese consequenziali, purché documentate, sostenute per i casi sotto riportati:**

Demolizione e sgombero	La demolizione, lo sgombero, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità, dei residui del <i>Sinistro</i> .
Rimpiazzo del combustibile	Le spese necessarie per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito dagli impianti a servizio dell' <i>abitazione assicurata</i> o del <i>fabbricato</i> per la parte di quota di proprietà.

Art. 21 – ALTRE GARANZIE

(operanti in funzione del pacchetto indicato nel Modulo di Polizza e nell'Art. 15 – LE GARANZIE – OFFERTA ASSICURATIVA)
È possibile personalizzare l'Assicurazione scegliendo uno dei tre pacchetti alternativi con le garanzie fra quelle di seguito indicate che, qualora operanti, fatte salve le **esclusioni** per le quali si rimanda all'Art. 23, vengono garantite entro i relativi **massimali annui** (con l'applicazione degli **scoperti e/o franchigie** per sinistro indicati in *Polizza* e nella Tabella riepilogativa all'Art. 22) ed in ogni caso **cumulativamente** (quale esposizione massima sia per gli eventi inclusivi che per tutte le garanzie aggiuntive operanti) entro il **massimale annuo assicurato della Garanzia Incendio Fabbricato**.

A1 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro il massimale annuo ed entro i limiti di indennizzo delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per *danni materiali e diretti* arrecati alle cose di terzi in seguito a *incendio, esplosione o scoppio del fabbricato*.

In riferimento alla presente garanzia, non sono considerati terzi:

1. l'Assicurato;
2. il coniuge, i genitori, il convivente more uxorio, i figli dell'Assicurato, come pure ogni altro parente o affine se con lui convivente;
3. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precede;
4. le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, come pure degli amministratori delle medesime;
5. altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

A2 - EVENTI ATMOSFERICI

Qualora indicato in *Polizza* tra le Garanzie operanti, la *Compagnia*, indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati determinati dalle seguenti cause:

- **Uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
- **Caduta di alberi o di altri oggetti in genere** abbattuti o trasportati dal vento;
- **Bagnamento** che si verificasse all'interno del *Fabbricato* purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti, ai *serramenti*, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- **Sovraccarico di neve sul tetto** che provochi il crollo totale o parziale del *tetto* e/o delle pareti del *Fabbricato*, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali assicurati;
- **Gelo**.

La *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* subiti da:

- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, **esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi**;
- recinti, cancelli, antenne, ciminiera, camini, insegne e installazioni esterne similari;
- serbatoi e impianti in genere all'aperto, **purché fissati stabilmente**;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, **purché derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti**;
- lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- pannelli solari e fotovoltaici.

A3 - EVENTI SOCIOPOLITICI

Qualora indicato in *Polizza* tra le Garanzie operanti, la *Compagnia* indennizza i *danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio.

L'*assicurazione* opera anche per i danni da *incendio, esplosione, scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.

A4 - FENOMENO ELETTRICO

Qualora indicato in *Polizza* tra le Garanzie operanti, la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ad impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi ai beni assicurati dovuti a scariche, correnti, corto circuito ed altri fenomeni elettrici.

Art. 22 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITAZIONI

GARANZIA PRINCIPALE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
INCENDIO FABBRICATO	€ 1.000.000 per sinistro e periodo di copertura	Non previsto	Non previsto	Non previste
<p style="text-align: center;">ESTENSIONI INCLUSIVE</p> <p>Le estensioni inclusive vengono liquidate cumulativamente (a valere quale esposizione massima) entro la somma <i>assicurata</i> della Garanzia Incendio Fabbriato, con i seguenti limiti di indennizzo per periodo assicurato:</p> <p>LIMITI DI INDENNIZZO:</p> <p>- Spese demolizione e sgombero e trasporto in discarica: entro il limite annuo pari ad € 100.000</p> <p>- Rimpiazzo del combustibile: sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto, con il massimo di € 5.000 (per sinistro ed anno assicurativo)</p> <p>FRANCHIGIE/SCOPERTI: non previsti.</p>				
<p style="text-align: center;">ALTRE GARANZIE</p> <p>I massimali annui delle singole Garanzie sono da intendersi per sinistro e anno assicurativo.</p> <p>Vengono liquidate ognuna rispettivamente entro la somma assicurata annua indicata in <i>polizza</i> (per sinistro e periodo assicurato), ed in ogni caso cumulativamente (quale esposizione massima per tutte le garanzie operanti) entro il massimale annuo assicurato della Garanzia Incendio Fabbriato, nel rispetto dei limiti di indennizzo (da intendersi per sinistro e periodo assicurato).</p>				
ALTRE GARANZIE	MASSIMALI	FRANCHIGIE	SCOPERTI	LIMITAZIONI
RICORSO TERZI DA INCENDIO	€ 100.000 per sinistro e periodo assicurato	Non previste	Non previsti	Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi di terzi: € 10.000
EVENTI ATMOSFERICI	Entro la Somma Assicurata della garanzia Incendio fabbricato	€ 200 per sinistro	Non previsti	Danni da Sovraccarico di neve: fino al 40% della somma assicurata Eventi Atmosferici
EVENTI SOCIOPOLITICI	Entro la Somma Assicurata della garanzia Incendio fabbricato	€ 200 per sinistro	Non previsti	Non previste

FENOMENO ELETTRICO	Entro la Somma Assicurata della garanzia Incendio fabbricato	€ 100 per sinistro	Non previsti	€ 2.500
--------------------	--	--------------------	--------------	---------

Art. 23 – ESCLUSIONI

Indipendentemente dall'Evento che li ha generati, sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- provocati con **dolo** del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare e non, invasione**, salvo che l'*Assicurato* provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con tali Eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di **esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di **eruzioni vulcaniche**, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto**;
- conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni**;
- conseguenti o verificatisi in occasione di allagamento**, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- conseguenti o verificatisi in occasione di **bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine**, variazioni della falda freatica, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di **maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree** ("acqua alta") e **penetrazione di acqua marina**, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina, estorsione**, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei *prestatori di lavoro*, frode, truffa, *scippo*, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- da **usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione**;
- derivanti da **crollo o collasso** strutturale dei *fabbricati*, non riconducibili a incendio, *implosione* ed *esplosione*;
- di qualsiasi natura conseguenti ad **inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo (ed in ogni caso l'inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato, di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche)**;
- indiretti in genere e le perdite di mercato**, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- da **fenomeni elettrici** per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine, salvo che venga acquistato il pacchetto Global Top;
- direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in occasione di **inquinamento o contaminazione nucleare, biologica o chimica**;
- subiti da **mosaici, affreschi e statue** aventi valore artistico.

Inoltre, con riferimento alle "Estensioni inclusive", conseguenziali ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, **sono escluse le spese sostenute**, in riferimento al "rimpiaggio del combustibile", qualora il fabbricato risulti vuoto o inoccupato.

Inoltre, con riferimento alle "Altre Garanzie", **valgono le ulteriori specifiche esclusioni**:

• RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Assicurazione non comprende:

- i **danni a cose** che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali, **esclusi i valori**, dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta presso l'area adiacente il fabbricato assicurato, nell'ambito di tali operazioni.
- i danni di qualsiasi natura **conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo**.

• EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurazione non comprende i danni causati da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- umidità e stitilicidio;

3. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; subito da:
4. alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
5. contenuto all'aperto;
6. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
7. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne, ciminiere, camini, insegne e installazioni esterne similari;
8. serbatoi e impianti in genere all'aperto;
9. pannelli solari e fotovoltaici.
10. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

In riferimento al “Sovraccarico neve”, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni subiti da:

11. fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
12. fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione e al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione sia ininfluente ai fini della garanzia;
13. capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
14. serramenti in genere, vetrate e lucernari, come pure dall'impermeabilizzazione, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

• **EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'assicurazione non comprende i danni:

1. di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
2. di fenomeno elettrico;
3. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
5. dovuti ad atti di terrorismo.

• **FENOMENO ELETTRICO**

Si intendono in ogni caso esclusi i danni dovuti a:

1. usura,
2. corrosione,
3. difetti di materiale o di fabbricazione,
4. Inadeguata o carente manutenzione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

PREMESSA

In caso di *sinistro* il *Contraente*/l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario* che ha in gestione il contratto, ed inviare la denuncia per raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ai seguenti recapiti:

Posta: Global Assistance Spa - Piazza Diaz,6 - 20123 MILANO

E-Mail: servizio.liquidazioni@globalassistance.it

Fax: 02.43.33.50.20

Art. 24 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

Di seguito vengono illustrate le modalità di denuncia e gli obblighi dell'assicurato in caso di *Sinistro* (il *Contraente*/l'*Assicurato* riconosce alla *Compagnia* il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata. Si impegna altresì, ora per allora, al tempestivo invio di tale documentazione):

Art. 24.1 - Obblighi al momento del sinistro

Il *Contraente* (l'*Assicurato*) deve:

- a) **fare quanto gli è possibile** per evitare o limitare le conseguenze del danno (le relative spese sono a carico della *Compagnia* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile);
- b) **salvaguardare** i beni rimasti;
- c) **darne avviso all'intermediario** al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile ed inviare successivamente denuncia scritta;*
- d) **denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo **entro 48 ore** da quando il *sinistro* è accaduto (o ne sia venuto a conoscenza) in caso di *Incendio, Esplosione, Scoppio* e/o altro evento **di sospetta origine dolosa** e rilasciare dichiarazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.**
- e) **darne avviso a ciascun assicuratore**, in presenza di assicurazione presso diversi assicuratori.
- f) (in riferimento alla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi da incendio") **deve immediatamente informare la Compagnia** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

Art. 24.2 - Obblighi in attesa della liquidazione del sinistro

In attesa della liquidazione del *sinistro* *Contraente* (o l'*Assicurato*) deve altresì:

- a) **conservare le tracce** ed i residui del sinistro necessari alla stima e alla valutazione del danno fino a compimento di tutte le operazioni peritali;
- b) **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- c) **predisporre, a richiesta della Compagnia, una descrizione particolareggiata dello stato degli altri beni assicurati** esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- d) **mettere a disposizione del perito** incaricato o della *Compagnia* i registri, conti, fatture o comunque ogni documento utile ai fini di indagine e verifica e ogni altro elemento che possa comprovare il danno subito;
- e) **in caso di danno alle merci**, mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione;
- f) **in caso di sinistro relativo alla garanzia "Ricorso terzi da Incendio"**, astenersi da qualunque transazione o riconoscimento

della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. In questo caso, la *Compagnia* ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;

g) facilitare le indagini e gli accertamenti che la *Compagnia* e i periti ritenessero necessario intraprendere presso terzi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Il *Contraente* (o l'*Assicurato*) **perde il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- a) esageri** dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara** distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occulti**, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperi** a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alteri** dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

Art. 24.2.1– Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a)** direttamente dalla *Compagnia*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b)** fra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite.

Art. 24.2.2 – Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare** su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare** l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare** se il *Contraente* (o l'*Assicurato*) ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 24.1 (Obblighi al momento del sinistro);
- d) verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 24.2.3 (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- e)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere **d)** ed **e)** sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 24.2.3– Determinazione del danno e valore dei beni assicurati

La garanzia è prestata in base al **valore a nuovo**.

L'ammontare del danno è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinate, quelle danneggiate, escludendo il valore dell'area e deducendo il valore dei recuperi.

Se la ricostruzione o il ripristino del *fabbricato* deve rispettare le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti al momento del sinistro, sono inclusi nell'ammontare del danno anche tali costi aggiuntivi.

La ricostruzione del *fabbricato* può avvenire su un'altra area del territorio italiano, purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'Indennizzo determinato con il criterio di valutazione valore a nuovo, solo se procede al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato, purché la fine dei lavori avvenga entro 24 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato).

In caso contrario, il danno è determinato ed indennizzabile secondo il criterio del valore allo stato d'uso.

Art. 24.2.4 – Spese di demolizione e sgombero

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *sinistro* devono essere tenute separate dalle stime calcolate secondo le regole indicate agli articoli precedenti.

Art. 24.2.5 – Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo è calcolato come segue:

- a) viene determinato l'ammontare del danno come disciplinato al paragrafo **24.2.3** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati);
- b) se il valore così stimato risulta essere superiore alla somma assicurata, si considera la somma assicurata come ammontare del danno;
- c) **sono detratti da tale ammontare eventuali franchigie o scoperti, se previsti;**
- d) **sono applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.**

Art. 24.2.6 – Assicurazione parziale e tolleranza

Il seguente articolo si applica nel momento in cui l'*Assicurazione* è prestata nella forma a *valore intero*.

Se, dalle stime fatte al precedente paragrafo **24.2.3** (Determinazione del danno e valore dei beni assicurati), risulta che il valore reale dei beni assicurati eccede al momento del *sinistro* la *somma assicurata*, la *Compagnia* applica la *regola proporzionale*, cioè, risponde del danno in proporzione al rapporto fra la *somma assicurata* e il *valore a nuovo* del *fabbricato assicurato* risultante al momento del sinistro.

Tale proporzione è applicata nel caso in cui il valore reale del bene assicurato risulti superiore alla somma assicurata più del 15%; la proporzione è calcolata per la sola eccedenza di tale percentuale.

Se invece il limite predetto risultasse inferiore o uguale al 15%, la Compagnia non applica alcuna proporzione.

Inoltre, la *regola proporzionale* non viene applicata:

- se l'ammontare del danno, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad € 2.500; in questo caso, l'Indennizzo viene corrisposto a primo rischio assoluto, purché al momento del sinistro non esistano polizze per il medesimo bene e i medesimi rischi;
- per le spese di demolizione e sgombero.

Art. 24.2.7– Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio indicato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* (o l'*Assicurato*) deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

La *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'*indennizzo*, calcolata secondo la propria assicurazione nel caso in cui la somma dei rispettivi indennizzi risulti superiore all'effettivo ammontare del danno, escludendo da tale calcolo l'assicuratore insolvente.

Rimane comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 24.2.8 – Anticipi sul pagamento dell'indennizzo

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere riconosciuto in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo previsto sia almeno di **€ 50.000**.

Il pagamento dell'anticipo viene effettuato **dopo 30 giorni** dalla richiesta, purché siano trascorsi almeno **90 giorni** dalla data di presentazione della denuncia del sinistro.

L'acconto non può comunque esser superiore ad **€ 400.000**, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'acconto viene effettuata applicando il criterio del valore allo stato d'uso ai beni assicurati.

Trascorsi **90 giorni** dal pagamento dell'anticipo, l'*Assicurato* può ottenere, qualora possa essere applicato il criterio di valutazione del valore a nuovo, un solo ulteriore anticipo che viene determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 24.2.9 – Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo i casi previsti dall'art.1914 Codice Civile.

Art. 24.2.10 – Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24.2.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia*, verificata l'operatività dell'assicurazione, valutato il danno, accertata la legittimazione ne dà esito all'*Assicurato* **entro 30 giorni** dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso, **salvo il caso in cui vi sia impugnazione del verbale peritale**.

Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'Indennizzo **entro 15 giorni** dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, **debitamente firmata per accettazione** da quest'ultimo, **a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato**.

Spetta all'*Assicurato* compiere tutti gli atti necessari che consentano alla *Compagnia* di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del sinistro.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, è facoltà della *Compagnia* richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di polizza e **può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso**.

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, **purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla *Compagnia* maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto dell'indennizzo**.

Se il *Sinistro* è imputabile a responsabilità di terzi, la *Compagnia* può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

<p>Art. 1897 del Codice Civile</p> <p>(Diminuzione del rischio)</p>	<p>Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>
<p>Art. 1898 del Codice Civile</p> <p>(Aggravamento del Rischio)</p>	<p>Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.</p> <p>L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.</p> <p>Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.</p> <p>Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
<p>Art. 1901 del Codice Civile</p> <p>(Mancato pagamento del Premio)</p>	<p>Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p> <p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Art. 1907 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione parziale)</p>	<p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>
<p>Art. 1914 del Codice Civile</p> <p>(Obbligo di salvataggio)</p>	<p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.</p> <p>L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti</p>

<p>Art. 1917 del Codice Civile</p> <p>(Assicurazione della responsabilità civile)</p>	<p>Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.</p> <p>L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.</p> <p>Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore</p>
<p>Art. 2742 del Codice Civile</p> <p>(Surrogazione dell'indennità alla cosa)</p>	<p>Se le cose assicurate, soggette a privilegio, pegno od ipoteca, sono perite o deteriorate, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore è vincolato al pagamento dei crediti garantiti e che è interdetto all'assicuratore di erogare tale indennizzo all'assicurato nel caso di opposizione dei creditori¹. La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.</p>
<p>Art. 624 del Codice Penale</p> <p>(Furto)</p>	<p>Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la <i>multa</i> da euro 154 a euro 516.</p> <p>Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.</p>
<p>Art. 628 del Codice Penale</p> <p>(Rapina)</p>	<p>Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.</p> <p>La pena è della reclusione da sei a venti anni e della <i>multa</i> da euro 2.000 a euro 4.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; ▪ se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire; ▪ se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis; <p>3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p> <p>3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della <i>multa</i> da euro 2.500 euro a euro 4.000.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
<p>Art. 629 del Codice Penale</p>	<p>Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la <i>multa</i> da euro 1.000 a euro 4.000.</p>

(Estorsione)	La pena è della reclusione da sette a venti anni e della <i>multa</i> da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
--------------	--

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato)". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art. 10 GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, una PEC, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare. E' possibile contattare direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD o Data Protection Officer – DPO al seguente indirizzo email: info@lex.it.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020